

REGISTRATO A CUNEO
IL 21 DICEMBRE 2023
AL NUMERO 25575, SERIE 1T

STATUTO

PREMESSA E BREVI CENNI INTRODUTTIVI

In data 10 marzo 1995, con atto a rogito dottor Marco Vicinelli, già Notaio alla residenza di Fossano, Repertorio numero 43.221, Raccolta numero 9.772, registrato a Fossano il 27 marzo 1995 al numero 149, si è costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile l'Associazione denominata "Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano".

La nascita dell'Ente ha costituito il risultato dell'iniziativa operosa dell'allora Presidente della "Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano" Antonio Miglio, il quale, sull'onda positiva dell'esperienza della Consulta di Torino, propose alle maggiori aziende fossanesi di unirsi in un'Associazione senza scopo di lucro che si prefiggesse di recuperare e preservare le maggiori testimonianze storiche ed artistiche della città di Fossano, salvandole dal pericolo del degrado e mettendole al riparo dall'azione del tempo.

Una volta venuta alla luce, l'Associazione ha immediatamente avviato la procedura per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata, ai sensi dell'oggi abrogato articolo 12 del Codice Civile, presentando la relativa domanda davanti alla Regione Piemonte, in allora competente a deliberare sull'istanza in virtù della disposizione, attualmente soppressa, contenuta nell'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 numero 616.

Con deliberazione numero 179 - 2109, adottata all'unanimità dei presenti nel corso dell'adunanza del 9 ottobre 1995, la Giunta Regionale del Piemonte, constatato che *"l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine di migliorare nell'ambito della Regione Piemonte, con priorità per il territorio comunale di Fossano, la situazione del patrimonio culturale, organizzando iniziative a beneficio di tali beni, da finanziarsi con il concorso di tutti gli associati o alcuno di essi ed eventualmente con il concorso di terzi"*, e acquisito il parere favorevole espresso dal competente Assessorato alla Cultura, ha riconosciuto la "Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano" quale persona giuridica privata, e ne ha approvato lo Statuto.

Negli oltre venticinque anni trascorsi dal momento in cui ha visto la luce, grazie al suo modello organizzativo agile e snello, l'Associazione ha ininterrottamente seguito a fornire risposta puntuale e concreta ai bisogni del patrimonio culturale ed artistico della città di Fossano, adoperandosi con incessante impegno allo scopo di sottrarre alla rovina una pluralità di beni storici che si ritenevano oramai abbandonati al declino od avviati all'oblio.

Ora che si avvicina al suo trentesimo anno di vita, l'Ente vuole dare dimostrazione e conferma del proprio duraturo intendimento di riportare alla luce nuove pagine di storia fossanese, ed intende proseguire la sua azione volontaria di perseguimento dell'interesse collettivo operandone l'esercizio secondo il modello istituzionale prefigurato dalle recenti innovazioni legislative che hanno riguardato il fenomeno dell'associazionismo organizzato.

Con l'approvazione del presente Statuto, pertanto, l'Associazione si adegua alle variazioni normative intervenute in materia, in modo da disciplinare la propria organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs. numero 117 del 2017) e dei relativi principi ispiratori.

△△△△△△

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione "Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano", una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, assumerà la denominazione di "Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano - ETS".

Oltre che nella denominazione sociale, l'Associazione avrà l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" anche negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede nel Comune di Fossano (CN), via Roma civico numero 122, presso i locali in cui ha sede la "Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano".

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, da assumere con le modalità e nel rispetto delle forme previste dal presente Statuto, l'Associazione potrà istituire uffici e sedi secondarie.

ART. 2 - SCOPI E FINALITÀ

L'Ente non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si prefigge in particolare di operare nell'area geografica della Regione Piemonte, con preferenza per il territorio del Comune di Fossano, allo scopo di:

- a) promuovere ed attuare interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, ai sensi del D.lgs. numero 42 del 2004;
- b) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.

ART. 3 - ATTIVITÀ

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui al precedente articolo 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, elencate senza gerarchia di importanza:

- a) definizione e/o promozione e/o attuazione e/o sovvenzionamento di interventi di tutela, recupero, riqualificazione e valorizzazione di qualunque bene immobile e mobile provvisto di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, nonché di ogni altro bene individuato dalla legge o in base alla legge quale testimonianza avente valore di civiltà, compresi monumenti e raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche, ai sensi dell'articolo 5, lettera f), del D.Lgs. 117/2017;
- b) organizzazione e/o gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale finalizzate a sensibilizzare la collettività sul bisogno di potenziare la conoscenza del patrimonio artistico e culturale e di assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, incluse attività, anche editoriali e/o audiovisive e/o multimediali, di promozione e diffusione di un modello di conservazione e protezione della memoria delle comunità locali e delle identità territoriali concretamente incentrato sul mantenimento dell'integrità e dell'efficienza funzionale dei beni culturali e delle loro parti, ai sensi dell'articolo 5, lettera i), del D.Lgs. 117/2017;
- c) supporto ed impulso alla ricerca, alla sperimentazione e alla documentazione nel campo degli interventi di conservazione e di restauro dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 5, lettera h), del D.Lgs. 117/2017;
- d) stanziamento di misure economiche e di altre provvidenze in sostegno allo studio, alla formazione e alla divulgazione in materia di beni culturali all'interno di scuole, università, enti locali e luoghi di lavoro pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 5, lettera u), del D.Lgs. 117/2017.

Nel contesto delle attività di interesse generale di cui all'elenco che precede, e nel rispetto degli scopi istituzionali che gli sono propri, l'Ente è ammesso a svolgere ogni attività di carattere specifico funzionale al conseguimento delle finalità statutarie, tra cui, senza gerarchia di importanza e a titolo puramente esemplificativo:

- (i) esercitare attività di raccolta fondi così come definita dall'articolo 7 D.Lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa;
- (ii) istituire premi e borse di studio nel settore della formazione scolastica,

universitaria e professionale sul tema della tutela dei beni culturali e del miglioramento delle loro condizioni;

(iii) organizzare e promuovere, anche all'interno di scuole, università, enti locali e luoghi di lavoro pubblici e privati, corsi di formazione, convegni, manifestazioni, incontri, seminari di ricerca, conferenze, rassegne ed esposizioni su ogni questione afferente alla tutela del patrimonio culturale;

(iv) assumere ogni iniziativa concretamente idonea a favorire il contatto organico con la collettività e con i soggetti e gli organismi nazionali ed internazionali operanti nel settore della valorizzazione dei beni culturali, oltre che con i relativi addetti;

(v) stipulare atti e/o contratti, anche per il finanziamento di operazioni deliberate, tra i quali, a titolo puramente esemplificativo e non esclusivo, rogiti di acquisto di immobili in piena proprietà o in proprietà superficiaria, e convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili ed opportune per il raggiungimento degli scopi statuari;

(vi) amministrare e gestire beni di cui sia proprietario, conduttore o comodatario, o dei quali abbia a qualunque altro titolo il possesso e/o la detenzione;

(vii) partecipare e/o concorrere alla costituzione di associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, le cui attività siano rivolte al perseguimento di scopi identici e/o analoghi a quelli statuari;

(viii) partecipare e/o concorrere alla costituzione di società di capitali che abbiano come oggetto esclusivo lo svolgimento di attività strumentali al perseguimento di scopi identici e/o analoghi a quelli statuari;

(ix) aderire e/o collaborare con enti pubblici e privati e con qualunque altro organismo di cui condivida finalità e metodi;

(x) assumere, direttamente e/o indirettamente, la gestione di centri e/o strutture con funzione di sperimentazione, ricerca, documentazione e organizzazione in materia di tutela del patrimonio culturale;

(xi) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di una o più delle attività indicate ai punti che precedono;

(xii) svolgere ogni altra attività di supporto al perseguimento dei propri scopi, nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile in materia di Enti del Terzo Settore.

L'Ente, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti definiti dai criteri applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Tutte le attività che l'Associazione è autorizzata ad esercitare secondo le previsioni statuarie e di legge, comprese quelle di supporto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potranno avere svolgimento anche all'estero.

Nell'esercizio delle proprie attività, l'Ente potrà avvalersi sia dell'operato di terzi, sia del supporto di qualunque persona che risulti riconducibile alla composizione e/o alla struttura organizzativa di uno qualunque dei suoi associati.

ART. 4 - DURATA E DEVOLUZIONE

L'Ente ha durata illimitata e proseguirà ad esistere fino a quando saranno perseguibili le sue finalità.

In caso di scioglimento e/o di estinzione dell'Associazione, per qualsivoglia causa o ragione intervenute, il patrimonio che dovesse risultare dalla liquidazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore aventi scopi eguali o analoghi a quelli dell'Associazione stessa, individuati con apposita delibera dell'Assemblea, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'atto di devoluzione non potrà considerarsi valido se non sarà stato preceduto dall'ottenimento del parere positivo rilasciato dall'Ufficio previsto all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

ART. 5 - ASSOCIATI

Possono assumere la qualità di associati imprese individuali e collettive, società di persone e di capitali, enti e persone giuridiche aventi sede e/o

operanti nella Regione Piemonte, purché non sottoposte a procedure concorsuali e non avviate alla liquidazione, che si riconoscano negli scopi e nelle finalità perseguiti dall'Ente, e che dichiarino di impegnarsi all'osservanza delle norme statutarie.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione viene assunta in occasione della prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda, ed è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione dell'associato acquista efficacia dalla data in cui è presa la deliberazione, ma il contributo associativo annuale deve essere corrisposto in misura pari alla somma dovuta per l'intero anno nel quale ha avuto luogo l'iscrizione stessa.

Il Consiglio di Amministrazione deve motivare e comunicare all'interessato la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chi ha proposto la domanda può chiedere all'Assemblea di pronunciarsi sull'istanza in occasione della prima convocazione utile.

Quando sia una società di persone e/o una società di capitali e/o un ente e/o una persona giuridica, l'associato è tenuto ad indicare le generalità della persona fisica che lo rappresenta all'interno dell'Associazione; la cessazione di tale potere rappresentativo, per qualsivoglia causa o ragione intervenute, comporta l'automatica decadenza da ogni carica ricoperta dal rappresentante all'interno dell'Ente.

La perdita della qualità di associato ha luogo nei casi che seguono:

- a) recesso comunicato per iscritto all'Organo di amministrazione;
- b) mancato versamento della quota di iscrizione e/o del contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea;
- c) morte del titolare dell'attività d'impresa (per gli associati costituiti in forma di impresa individuale);
- d) cessazione dell'attività d'impresa e/o sopravvenuta insussistenza dei presupposti ai quali la legge ne subordina l'esercizio (per gli associati costituiti in forma di società di persone e/o società di capitali e/o ente e/o persona giuridica);
- e) esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi, consistenti nell'attuazione da parte dell'associato di comportamenti contrastanti con le norme statutarie e/o con le finalità dell'Associazione, tali da compromettere e/o danneggiare in modo sensibile il perseguimento degli obiettivi e la salvaguardia dell'immagine dell'Ente.

Nel caso previsto dalla lettera b), la qualità di associato può essere riacquistata attraverso la sanatoria della morosità pregressa e il versamento di una nuova quota di iscrizione.

Nel caso previsto dalla lettera e), entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'associato escluso ha diritto di chiedere che l'Assemblea si pronunci sull'esclusione in occasione della prima convocazione utile.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

Agli associati, in particolare, è riconosciuto il diritto di:

- a) partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, nel rispetto delle condizioni prescritte dall'articolo 11 del presente Statuto;
- b) esercitare il pieno elettorato attivo e passivo;
- c) essere informati sulle attività dell'Ente e controllarne l'andamento;
- d) essere rimborsati, nei limiti di quanto documentato, delle spese sostenute per l'attività effettivamente prestata a favore dell'Ente, nell'osservanza delle prescrizioni dettate al riguardo dagli Organi sociali;
- e) recedere dall'Associazione;

f) esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

Gli associati, nello stesso tempo, hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno dell'Associazione;
- b) rispettare le delibere degli Organi sociali;
- c) partecipare alla vita associativa, contribuire al buon funzionamento dell'Ente e concorrere alla realizzazione delle attività statutarie;
- d) versare il contributo annuale deliberato dall'Assemblea;
- e) astenersi dall'arrecare all'Ente qualsivoglia pregiudizio di natura materiale e/o morale.

ART. 7 - ORGANI DELL'ENTE

Sono organi dell'Ente:

- . l'Assemblea;
- . il Consiglio di Amministrazione;
- . il Presidente;
- . l'Organo di controllo;
- . il Revisore legale, ove nominato.

Sono inoltre figure ulteriormente operanti all'interno dell'Associazione:

- . il Presidente Onorario;
- . il Segretario;
- . il Tesoriere.

Le cariche sociali sono elettive, hanno durata pari a 3 (tre) esercizi e prendono decorrenza l'una simultaneamente all'altra. Chi le ricopre può essere riconfermato nel ruolo anche per più di una volta. In caso di cessazione anticipata dall'incarico intervenuta nel corso del triennio, il soggetto designato in sostituzione di quello cessato rimane in funzione sino alla scadenza naturale della carica.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Presidente Onorario, al Segretario ed al Tesoriere non sono dovuti alcun compenso ed alcuna indennità, fatta solamente eccezione per la rifusione delle spese vive documentate di cui sia dimostrato l'esborso in funzione dell'assolvimento dell'incarico.

L'Organo di controllo e, ove nominato, il Revisore legale, oltre alla rifusione delle spese vive documentate di cui sia dimostrato l'esborso in funzione dell'assolvimento dell'incarico, hanno altresì diritto a ricevere la corresponsione del compenso che l'Assemblea delibera in loro favore all'atto dell'investitura nella carica. La misura di tale compenso rimane ferma ed invariabile per l'intera durata del mandato.

ART. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano dell'Ente.

È presieduta dal Presidente dell'Associazione in carica o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati all'interno dei suoi componenti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata:

- . per la modifica dello Statuto;
- . per la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;
- . per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente:

- . ogniqualevolta quest'ultimo ne ravvisi la necessità;
- . qualora ne venga fatta motivata richiesta da parte di almeno 1/3 (un terzo) degli associati;
- . quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni, predisposte dal Presidente, sono inviate per iscritto, anche a

mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con l'avviso della data, dell'ora e del luogo in cui ne è previsto lo svolgimento, e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

ART. 10 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea determina le politiche generali di perseguimento dello scopo associativo, stabilisce le linee di indirizzo dell'Associazione, pianifica l'attuazione delle attività statutarie e adotta ogni decisione relativa all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente.

Inoltre:

- . definisce i criteri di individuazione e di esercizio di attività diverse ai sensi e nei limiti definiti dai parametri applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente;
- . approva il bilancio;
- . ove obbligatorio per legge, approva il bilancio sociale;
- . nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone preventivamente il numero nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 13 del presente Statuto;
- . decide in merito alla composizione monocratica o collegiale dell'Organo di controllo;
- . nomina e revoca l'Organo di controllo e, quando ve ne sia l'obbligo, il Revisore legale dei conti, deliberando in ordine all'eventuale compenso dell'uno e dell'altro;
- . revoca il Presidente, quando lo accerta responsabile dell'inosservanza dei doveri che gli sono imposti dal presente Statuto;
- . delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- . decide i ricorsi proposti contro le delibere di rigetto delle domande di ammissione di nuovi associati adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- . decide i ricorsi proposti dagli associati contro le delibere di esclusione adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- . determina l'ammontare del contributo associativo annuale e stabilisce il termine entro il quale deve esserne eseguito il pagamento;
- . approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- . delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- . delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- . delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Ente;
- . delibera su ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

ART. 11 - QUORUM ASSEMBLEARI

In sessione ordinaria l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione qualunque risulti essere il numero degli aventi diritto al voto intervenuti all'adunanza.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

La votazione, di regola, ha luogo a scrutinio palese. Quando, tuttavia, si tratti di decidere sulla responsabilità degli Organi sociali e sulle azioni da esercitare nei loro confronti, o quando il Presidente ne ravvisi la necessità in ragione della sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, la votazione avviene a scrutinio segreto.

In sessione straordinaria, quando si tratti di decidere la modifica dello Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 60% (sessanta per cento) degli associati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni aventi per oggetto lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Ente, così come quelle riguardanti la sua trasformazione, fusione o scissione, sono valide se adottate con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota di iscrizione e

dei contributi associativi annuali.

Ciascun associato ha un voto, e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2373 del Codice Civile, nonché i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 dello stesso Codice.

ART. 12 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

I verbali delle adunanze dell'Assemblea devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro, che può consistere anche in schede mobili, preventivamente bollato con il timbro dell'Ente, numerato in ogni pagina e sottoscritto in principio ed in fine dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle adunanze dell'Assemblea, redatti dal Segretario, sono dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente.

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 19 (diciannove) componenti, compreso il Presidente. La determinazione del numero e la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione spettano inderogabilmente all'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. Quando si tratta di associati costituiti in forma di impresa individuale, la scelta si fa ricadere sul titolare dell'impresa. Quando si tratta di associati costituiti in forma di società di persone e/o società di capitali e/o ente e/o persona giuridica, la scelta si fa invece ricadere sulla persona fisica designata a rappresentare l'associato all'interno all'Associazione.

Al Consiglio di Amministrazione ed ai suoi membri si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 Codice Civile, e le disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui all'articolo 2475 *ter* dello stesso Codice.

La mancata partecipazione, senza comprovato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza automatica dall'incarico. In tal caso, l'Assemblea provvede a nominare un componente sostitutivo in occasione della prima convocazione utile.

Il venir meno della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per qualsiasi causa o ragione, determina la decadenza dell'intero organo, e ne comporta la rinnovazione integrale. Fermo quanto precede, in caso di cessazione dall'incarico di uno o più componenti, anche in conseguenza di rinuncia, gli stessi sono sostituiti con altri soggetti nominati dall'Assemblea, che rimangono in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

ART. 14 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avranno svolgimento in forma ordinaria, per iniziativa del Presidente, almeno 2 (due) volte l'anno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, inoltre, avranno altresì luogo ogniqualevolta il Presidente lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio di Amministrazione. In tale secondo caso, la riunione deve svolgersi in un termine non superiore a quello di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della richiesta. Le convocazioni, predisposte dal Presidente, sono inviate per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, ovvero 3 (tre) giorni prima in caso d'eccezionale urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

ART. 15 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per la gestione operativa dell'Ente, e risponde all'Assemblea per l'esatta realizzazione delle attività esecutive funzionali ad assicurare la concreta attuazione delle linee

di indirizzo e degli obiettivi programmatici dell'Associazione.

Inoltre:

- . amministra e governa l'Ente;
- . nomina il Presidente;
- . nomina e revoca il Presidente Onorario, il Segretario ed il Tesoriere;
- . ove ritenuto opportuno e necessario per l'ordinario espletamento delle attività dell'Associazione, nomina un Vicepresidente;
- . accoglie o rigetta le domande di adesione dei nuovi associati;
- . delibera in ordine all'esclusione degli associati;
- . propone l'ammontare del contributo associativo annuale dovuto dagli associati, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;
- . sovrintende all'organizzazione e al coordinamento delle attività ordinarie dell'Associazione;
- . cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- . predispone il programma annuale delle attività dell'Ente ed il relativo capitolato di spesa, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- . predispone il bilancio, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;
- . ove obbligatorio per legge, predispone il bilancio sociale, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura ogni relativo adempimento;
- . delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni ed ogni altra tipologia di contribuzione (elargizione, liberalità, entrata, acquisizione e/o utilità), nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- . dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- . delibera eventuali convenzioni e/o accordi di collaborazione da stipularsi con altri enti o istituzioni;
- . delibera la costituzione e/o la partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, le cui attività siano rivolte al perseguimento di scopi identici e/o analoghi a quelli statutari;
- . delibera la costituzione e/o la partecipazione a società di capitali che abbiano come oggetto esclusivo lo svolgimento di attività strumentali al perseguimento di scopi identici e/o analoghi a quelli statutari;
- . delibera l'eventuale assunzione di personale dipendente o l'eventuale instaurazione di rapporti di lavoro autonomo o di altra natura nelle forme e con le modalità previste dalle leggi tempo per tempo vigenti, ivi incluso l'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017, determinando il relativo trattamento giuridico ed economico, e decidendo volta per volta il rinnovo o il recesso dal rapporto;
- . cura la tenuta dei libri sociali di sua pertinenza;
- . cura lo svolgimento degli adempimenti che la legge stabilisce a carico dell'Associazione in dipendenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore;
- . delibera su ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

ART. 16 - QUORUM CONSILIARI

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, quando la legge o il presente Statuto non richiedano maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, e possono essere prese unicamente con votazione palese.

In caso di parità di voti, la votazione andrà ripetuta. In caso di ulteriore votazione paritaria, prevarrà il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L'Organo di controllo ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17 - VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro, che può consistere anche in schede mobili, preventivamente bollato con il timbro dell'Ente, numerato in

ogni pagina e sottoscritto in principio ed in fine dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatti dal Segretario, sono dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente.

ART. 18 - PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale lo sceglie all'interno dei suoi componenti, deliberando con la maggioranza prevista dall'articolo 16 del presente Statuto.

Qualora venga accertato responsabile dell'inosservanza dei doveri che gli sono imposti dal presente Statuto, il Presidente può essere revocato dalla carica. L'esercizio del potere di revoca spetta inderogabilmente all'Assemblea.

Il Presidente cessa dalle sue funzioni in concomitanza con la scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, e vigila sulla corretta esecuzione delle decisioni dell'una e dell'altro.

Il Presidente compie in prima persona gli atti di ordinaria amministrazione che gli sono espressamente delegati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, riferendo volta per volta all'una e all'altro in merito all'attività svolta.

In caso di urgenza, adotta ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione utile, e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del provvedimento stesso.

Il Presidente, inoltre, cura i rapporti dell'Associazione con enti, istituzioni ed organismi nazionali ed esteri, e partecipa in qualità di portavoce ad ogni manifestazione e/o iniziativa alla quale l'Associazione stessa venga invitata a prendere parte.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente, oppure, qualora quest'ultimo non risulti nominato, dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, il quale può essere o monocratico o, in alternativa, su decisione della stessa Assemblea, costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, dello stesso Codice. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale dei conti, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei revisori legali.

L'Organo di controllo:

- . vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- . vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- . al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, su decisione dell'Assemblea, può esercitare la Revisione legale dei conti;

- . esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Ente, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;

- . attesta che il bilancio sociale, laddove prescritto come obbligatorio nei casi contemplati dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà

atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; ha inoltre diritto di assistere alle adunanze dell'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle quali deve perciò essergli preventivamente data notizia.

ART. 20 - REVISORE LEGALE

Nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di Revisione legale nel rispetto delle disposizioni di legge.

Su decisione della stessa Assemblea, tuttavia, le funzioni di Revisione legale dei conti potranno essere affidate all'Organo di controllo, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - PRESIDENTE ONORARIO

Su proposta di almeno la metà dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", individuandolo in una figura di prestigio, estranea all'Associazione, che si sia particolarmente distinta nel contributo portato all'Ente o che abbia acquisito significative benemeritenze nel campo della tutela dei beni culturali.

Il Presidente Onorario non acquista né la qualità di associato, né quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

Può intervenire alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione esclusivamente in funzione consultiva, e perciò senza diritto di voto.

Promuove l'immagine dell'Associazione e si fa sostenitore delle sue iniziative, occupandosi di coordinare nel suo interesse, anche in sostituzione del Presidente, i rapporti istituzionali e/o strategici con società, fondazioni, enti ed altri organismi a carattere locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale.

Partecipa in qualità di portavoce, congiuntamente al Presidente od in sua vece, ad ogni manifestazione e/o iniziativa alla quale l'Associazione stessa venga invitata a prendere parte.

Il Presidente Onorario cessa dalle sue funzioni in concomitanza con la scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

ART. 22 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che lo sceglie anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Segretario redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio di amministrazione, e svolge tutte le altre mansioni di natura collaborativa che gli sono specificamente affidate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario cessa dalle sue funzioni in concomitanza con la scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

La carica di Segretario può convergere nella stessa persona contestualmente chiamata a ricoprire l'incarico di Tesoriere.

ART. 23 - TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che lo sceglie anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Tesoriere, senza pregiudizio dell'esercizio autonomo degli stessi poteri da parte del Presidente, agisce in nome e per conto dell'Associazione nei limiti di quanto necessario per procurare l'incasso di somme e per eseguire i pagamenti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Nell'ambito di tale specifico mandato, il Tesoriere è autorizzato ad operare sul conto corrente bancario intrattenuto dall'Ente presso la "Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A.", effettuando depositi e prelievi, emettendo, girando ed esigendo assegni bancari e/o circolari, disponendo bonifici ed eseguendo ogni altra operazione assimilata.

Il Tesoriere cessa dalle sue funzioni in concomitanza con la scadenza naturale

del Consiglio di Amministrazione.

La carica di Tesoriere può convergere nella stessa persona contestualmente chiamata a ricoprire l'incarico di Segretario.

ART. 24 - PATRIMONIO

Per il perseguimento dei fini statutari e per assicurare il proprio funzionamento, l'Ente dispone di un patrimonio costituito da:

1. un Fondo indisponibile formato dai conferimenti in denaro effettuati dagli associati a garanzia dell'Associazione all'atto della sua costituzione, per un ammontare complessivo di Lire 30.000.000,00 (trentamila virgola zero zero), pari ad attuali Euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatré virgola settantuno), e successivamente incrementabile mediante ulteriori apporti di beni, immobili o mobili, comprese somme di denaro, sia da parte degli stessi associati che di terzi, con tale espressa e specifica destinazione;

il Fondo indisponibile è utilizzabile esclusivamente per la copertura di eventuali disavanzi di gestione; quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione, e, nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché deliberi la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Ente;

2. un Fondo ulteriore costituito da:

- * avanzi di gestione accantonati negli anni;
- * beni mobili, comprese somme di denaro, già di titolarità dell'Ente e non espressamente destinati ad integrare il Fondo indisponibile;
- * redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- * entrate prodotte dalle attività di interesse generale (articolo 5 del D.lgs. 117/2017);
- * contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, compresi quelli derivanti da attività di fundraising, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- * donazioni e disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo indisponibile;
- * lasciti ed attribuzioni, da parte di Enti o di privati, destinati al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- * apporti o conferimenti di denaro, di beni mobili o immobili, e di ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica, in qualsiasi forma effettuati dagli associati o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al Fondo indisponibile;
- * entrate prodotte dal versamento del contributo associativo annuale da parte degli associati;
- * beni mobili o immobili di cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato l'acquisto secondo le norme del presente Statuto;
- * contributi patrimoniali stanziati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- * entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017;
- * avanzi di amministrazione.

Il Fondo di cui al punto 2 sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività ed il perseguimento degli scopi dell'Associazione, secondo le determinazioni discrezionali volta per volta assunte dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

Qualora determinati contributi e/o elargizioni e/o donazioni e/o disposizioni testamentarie e/o lasciti e/o attribuzioni abbiano luogo in favore dell'Ente sotto l'osservanza di particolari vincoli di scopo e/o di destinazione, l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze, avranno tuttavia l'obbligo di impiegare il prodotto di tali erogazioni in maniera conforme alle volontà manifestate dal loro autore.

ART. 25 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi

dell'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Durante la vita dell'Ente è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale comunque denominati, sia in favore degli associati, sia in favore di lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione degli scopi dell'Ente devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni maggiormente funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, e devono essere adottate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

L'Associazione osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate e non potrà contrarre debiti se non nei limiti di 1/3 (un terzo) del proprio patrimonio.

Le attività dell'Ente non possono essere svolte né a beneficio degli associati, né in favore di lavoratori, collaboratori, amministratori e qualsiasi altro componente degli Organi sociali.

ART. 26 - RISORSE

Quando risulti necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità indicate dal presente Statuto, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nelle forme e con le modalità previste dalle leggi tempo per tempo vigenti, ivi incluso l'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017.

Per il deposito e la movimentazione delle sue risorse liquide, l'Associazione si serve del conto corrente bancario intrattenuto a proprio nome presso la "Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A.".

ART. 27 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio di bilancio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, ovvero, nel caso di motivata esigenza, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla stessa data.

Dopo l'approvazione dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 28 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 29 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Ente tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 30 - STATUTO

L'Ente è disciplinato dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'Organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina di aspetti organizzativi di maggiore particolarità.

ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto entra in vigore con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

Gli amministratori, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere - in carica alla data di approvazione del nuovo Statuto - restano in funzione fino alla loro scadenza naturale, e, comunque, non oltre il termine massimo del 30 (trenta) aprile 2024 (duemilaventiquattro).

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato negli articoli che precedono, valgono le disposizioni del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., dei relativi decreti attuativi e del Codice Civile, oltre che la normativa nazionale e regionale in materia.

Visto per inserzione.

Fossano, 13 dicembre 2023.

All'originale firmato:

Luca CAMELLI;

Filippo Pietro FESSIA Notaio.